

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le Autonomie – prot. n. 9583 del 15 luglio 2009.

Omissis.

Si fa riferimento alla nota, datata 12.6.09, con la quale il Segretario Generale di codesta amministrazione ha prospettato un quesito in merito alla tematica connessa alla durata in carica della Giunta Provinciale.

Si chiede, in sostanza, se possano rimanere in carica gli assessori nominati dal Presidente della provincia uscente fino al momento della nomina dei nuovi assessori da parte del Presidente proclamato eletto, a seguito delle elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali.

A sostegno di tale ipotesi si richiama il d.P.R. n. 570/1960 che all'art. 8, ultimo comma, non espressamente abrogato, così dispone "il sindaco e la giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori".

Come evidenziato con la nota del Segretario Generale di codesta provincia, la problematica riferita alla durata in carica degli assessori provinciali era stata affrontata da questa amministrazione in precedenti pareri nei quali era stata ritenuta inammissibile la operatività della giunta uscente, sia pure in regime di prorogatio.

Ciò nella considerazione che, conformemente al vigente ordinamento, il Presidente assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione, limitandosi a comunicare i nominativi degli assessori prescelti nella prima seduta successiva alla elezione, ai sensi del comma 2 dell'art. 46 del T.U.E.L. n. 267/2000. Il riferimento al termine "comunicazione" lascia desumere da parte del Presidente, non appena proclamato eletto.

Ed invero, nel sistema di elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, in cui la giunta si configura quale organo di diretta collaborazione del vertice politico legato ad esso da un vincolo essenzialmente fiduciario, si presuppone che il candidato Sindaco/Presidente della Provincia abbia già individuato (sia pure approssimativamente) una possibile compagine di assessori che dovranno coadiuvarlo nell'espletamento dei compiti e nell'attuazione dei programmi con cui si presenta alla competizione elettorale.

In coerenza con tale sistema normativo, è ragionevole ritenere, anche allo stato attuale, che debba escludersi una prorogatio della vecchia giunta ben potendo l'organo di vertice dell'amministrazione nominare la nuova immediatamente dopo la proclamazione.

Se ne deduce l'incompatibilità con l'illustrato nuovo sistema del citato art. 8, ultimo comma, del d.P.R. n. 570/1960.

Ad avvalorare tale lettura del quadro normativo è anche l'art. 53, comma 1, del citato T.U.E.L. 267/2000 ove si stabilisce che, in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco o del Presidente della provincia, la giunta decade ma il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco o Presidente della Provincia.

Omissis.